



all'udienza del 17/10/07, <sup>u</sup>previa discussione orale ex art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**P. Q. M.**

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che la sig.ra [redacted] ha accettato l'eredità del sig. [redacted] deceduto in Milano il 09.04.1985. Ordina al competente Ufficio del Territorio di provvedere – con esonero da ogni responsabilità – alla trascrizione della presente sentenza. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E**  
**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalla certificazione notarile prodotta quale doc.6 dall'attrice e dalla nota di iscrizione ipotecaria emerge la prova documentale del compimento – da parte dell'odierna convenuta (chiamata ex lege all'eredità di [redacted] di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e dunque incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità.

≠ne consegue che la stessa deve intendersi come accettante puramente e semplicemente, con tutte le conseguenze di legge.

Poiché il presente giudizio è stato intrapreso dall'attrice nel suo esclusivo interesse al fine di poter procedere nella procedura esecutiva già instaurata, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Milano, 17.10.07.

Il Giudice

*U. L. Padova*

